Tribunale di Bari Sezione III Civile

Il Giudice,

letti gli atti e uditi i procuratori delle parti;

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del XVI.X.XXVIII; dato atto che le parti, su invito di questo Giudice, hanno intrapreso un percorso conciliativo, scambiandosi all'uopo proposte transattive, sulla scorta degli esiti dell'espletata CTU medico-legale;

rilevato che all'udienza del XVI.X.XXVIII è emerso che parte attrice si è dichiarata disponibile a transigere la controversia corresponsione della mediante la somma omnicomprensiva entrambi i genitori di € 291.259,80, corrispondente al valore tabellare medio individuato dalle Tabelle di Milano per la perdita del figlio, ridotto del 10% in ragione della normale percentuale di sopravvivenza alla patologia da cui era affetta la piccola TIZIA, quantificata dal CTU nel 90% a venti anni in caso corretto trattamento, ulteriormente abbattuta del 35% considerazione delle condizioni sanitarie specifiche con rinuncia al danno da perdita di chances sopravvivenza facente capo a quest'ultima, oltre spese legali per € 13.686,55; dal canto suo, parte convenuta, valorizzando la quota responsabilità attribuita dal CTU alla diagnosi mancata prenatale e alla non corretta e tempestiva diagnosi post natale presso la struttura ove avvenne l'intervento chirurgico di taglio cesareo nonchè l'assenza di nesso causale certo con l'evento morte, per essere la neonata portatrice di una preesistenza patologica ad alto rischio, ha assunto sempre come parametro di calcolo il danno parentale di cui alle Tabelle milanesi, ma ha offerto il 10% del parametro base, pari a € 32.972,00 per ambedue i genitori, oltre un contributo per spese legali di € 5.000,00;

vista la richiesta del difensore di parte attrice di una proposta conciliativa del magistrato ex art. 185 bis c.p.c., onde contenere l'alea del giudizio e gli ulteriori tempi e costi dello stesso; tenuto conto che si controverte in materia di responsabilità sanitaria e che dalla CTU esequita è emersa una pluralità di condotte non conformi alle leges artis dei medici che ebbero in cura la neonata nel corso del suo ricovero presso la struttura in merito in particolare alla tempestività dell'intervento salvavita di settostomia atriale ed alla inadequata gestione diagnostico-terapeutica della complicanza

infettivologica, con rilevanza causale certa, quantomeno in termini concausali, ai fini della significativa e seria riduzione di probabilità di miglior outcome (cfr. le conclusioni dell'elaborato di CTU in atti);

considerato che la causa controversia presenta notevoli profili di alea, in quanto, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (v. Cass., III, n. 5641/18), qualora la condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dai sanitari abbia cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la quarigione, l'evento - consequenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole - sarà attribuibile al sanitario, chiamato a rispondere per intero del danno biologico cagionato al paziente e danno da lesione del rapporto parentale cagionato familiari, mentre laddove la condotta colpevole dei sanitari abbia avuto, come consequenza, un evento di danno incerto (ad esempio nel caso in cui le conclusioni della CTU risultino espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità maggior durata della vita), la possibilità perduta sarebbe risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, purchè in presenza della prova del nesso causale (certo ma anche "più probabile che non") tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, non dovendo l'incertezza del risultato far confondere i distinti profili di del nesso causale e di identificazione accertamento tipologia e della misura del danno;

osservato peraltro che, anche in presenza di un unico fatto più soggetti per dannoso provocato da inadempimento obbligazioni diverse intercorse tra ciascuno di essi danneggiato, al fine di affermare la responsabilità di ciascuno nell'obbligo risarcitorio è sufficiente fare applicazione principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (cfr. Cass., 2066/2018), di cui il 3° comma dell'art. 2055 c.c. costituisce un'esplicitazione (v. Cass., n. 23918/2006); non senza rilevare che nella specie l'incidenza causale in concreto di condotte di estranei al giudizio potrebbe presentare profili incertezza - secondo il CTU, infatti, la stessa non sarebbe neppure stimabile percentualisticamente, laddove il CTP della parte attrice ne evidenzia l'ininfluenza nel caso specifico -; ritenuto che sulla scorta di tali premesse e tenuto conto del percorso conciliativo già intrapreso dalle parti sia possibile ed

opportuno formulare una proposta conciliativa, prevedendo un equo risarcimento che consideri e contemperi elementi quali: l'elevata

probabilità di sopravvivenza (90%) a lungo termine (20 anni) in caso di successo del trattamento sanitario; la pluralità e gravità delle condotte non rispettose delle leges artis e l'accertata incidenza delle sulla significativa riduzione stesse probabilità di successo del trattamento quindi, e, sopravvivenza, anche prolungata, della neonata; la qualità paziente ad alto rischio della neonata, che non consente escludere con certezza il sopraggiungere di complicanze e/o dell'exitus, anche in assenza delle acclarate inadempienze; concorde riferimento delle parti, in ottica conciliativa, quale parametro cui commisurare la somma da erogare, ai valori previsti dalle Tabelle di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale, aggiornate all'attualità;

ritenuto che appare congruo in ottica conciliativa adottare il parametro base, operandone il contenimento in via equitativa in misura percentualistica prossima al 30%;

P.Q.M.

visto l'art. 185 bis c.p.c., attesa la disponibilità mostrata dalle parti verso una soluzione conciliativa e gli indiscutibili vantaggi per le stesse in termini di economia processuale e rapidità della definizione del contenzioso, che in caso di prosecuzione potrebbe comportare ulteriori esborsi per spese processuali destinate a gravare sulla/e parte/i totalmente o parzialmente soccombente/i;

PROPONE ALLE PARTI

a fini conciliativi, 1) il pagamento, a favore di parte attrice ed a carico della struttura sanitaria convenuta, della somma omnicomprensiva di € 100.000,00; 2) la corresponsione in favore di parte attrice, delle spese legali, quantificate in relazione al valore della presente proposta transattiva ed alle fasi sin qui effettivamente svolte, in complessivi € 6.700,00, oltre accessori di legge ed esborsi, con accollo da parte della struttura sanitaria delle spese di CTU (già liquidate con separato decreto).

CONCEDE ALLE PARTI

termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta fino alla data della prossima udienza, invitandole, anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, a prendere posizione specifica in merito, così da consentire al Giudice ogni opportuna ed eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolazione delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c. e/o ex art. 96, comma 3, c.p.c.;

RINVIA

all'udienza del XXIX.I.XXIX per la verifica del bonario componimento, invitando i procuratori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti i termini e le conseguenze

processuali della presente proposta conciliativa e di far comparire le parti stesse e/o loro procuratori autorizzati a transigere per la data fissata per il prosieguo onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di eventuali nuove proposte conciliative/transattive.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Bari, XVI.XI.XXVIII

Il Giudice